

Art.7 - L.R. N.29/96

1. L'Amministratore unico è eletto secondo le procedure previste dalla normativa per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale, dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, tra persone in possesso di qualificate esperienze e competenze nelle materie connesse all'esercizio dei compiti di cui al primo comma del precedente art. 4 e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale nella quale è stato eletto.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dispone la revoca dell'Amministratore unico per accertate gravi violazioni di legge, per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti, per gravi irregolarità della gestione e per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali. A seguito della revoca, viene nominato dalla Giunta regionale per la provvisoria gestione dell'Ente un Commissario scelto tra i dipendenti regionali con qualifica funzionale dirigenziale.

---

Art.8 - L.R. N.29/96

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale della Azienda, ne definisce gli obiettivi ed i programmi sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dalla Regione ed in particolare:

- a) adotta lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'Azienda, prefigura gli obiettivi pluriennali, approva il bilancio consuntivo di esercizio ed esercita l'attività di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive e agli indirizzi impartiti;
- c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività approvando gli interventi da realizzare;
- d) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il regolamento e la dotazione organica del personale;
- e) delibera la partecipazione a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'Azienda;
- f) nomina il Direttore dell'Azienda e definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad essi correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio;
- g) adotta ogni altro atto di gestione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati ed all'indirizzo dell'attività della dirigenza dell'ente.